



Numero registro generale 5622/2025

Numero sezionale 3001/2026

Numero di raccolta generale 25064/2026

Data pubblicazione 06/09/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Mauro Di Marzio

Presidente

Loredana Nazzicone

Consigliere Rel.

Alessandra Dal Moro

Consigliere

Silvia Vitro'

Consigliere

Massimo Falabella

Consigliere

Oggetto:

Buoni postali.	fruttiferi
Ud.03/07/2026 CC	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5622/2025 R.G. proposto da:

██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 850/2024 depositata il
23/09/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dal
Consigliere Loredana Nazzicone.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 850/2024 ha confermato la
decisione di primo grado n. 61/2021 del Giudice di pace di Ferentino, la
quale aveva condannato ██████████ s.p.a. al pagamento, in favore



dell'attrice, della somma di € 4.769,16, di cui € 4.169,16 per differenza di rendimento netto dell'ultimo decennio di cinque buoni fruttiferi postali, appartenenti alla serie "Q" ed emessi nell'anno 1989, dovuta all'applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi maturati che l'emittente ha operato, ed € 600,00 a titolo di rifusione delle spese di lite della fase stragiudiziale.

Il Tribunale ha affermato che, a fronte dell'allegazione, da parte dell'attrice, di *«una tabella analitica dei conteggi per il calcolo di quanto dovuto in sede di rimborso del buono, specificando tutte le singole trattenute fiscali»*, la controparte non avrebbe svolto contestazioni sotto il profilo delle detrazioni fiscali operate, né allegato un proprio conteggio: ne ha concluso che, mancando la contestazione del calcolo delle ritenute fiscali come effettuato unilateralmente dall'attrice, recepito in sentenza, *«la somma dovuta da [REDACTED] s.p.a. è pari a quella calcolata dall'appellata, e quindi ad una differenza di rendimento dei BFP di € 4.169,16»*.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la soccombente, sulla base di un motivo, cui l'intimata resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato anche la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l'unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., nonché dell'art. 7, comma 3, d.m. 13 giugno 1997, in quanto, come risulta dall'atto di appello (riprodotto nel ricorso per le parti rilevanti), essa aveva appunto evidenziato l'illegittimità della sentenza impugnata, con riguardo all'applicazione della ritenuta fiscale, ripercorrendo la normativa in materia e depositando i prospetti dei calcoli corretti, tali non essendo quelli avversi.

Nell'atto di appello essa aveva, inoltre, precisato che il d.l. n. 556/1986 (conv. dalla l. n. 759/1986) ha istituito la ritenuta fiscale applicabile agli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi, dovendo la



ritenuta d'acconto operare sui titoli in esame all'atto della capitalizzazione annuale degli interessi, ossia sui redditi *«maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti»* secondo il c.d. principio di competenza, con riscossione dell'Erario mediante versamento diretto da parte dell'amministrazione postale. Successivamente, con la modifica della ritenuta d'acconto in imposta sostitutiva, l'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 239/1996 ha previsto che, per i buoni postali di risparmio, l'imposta sostitutiva è applicata da [REDACTED] coerentemente con tale disciplina, l'art. 7 d.m. 23 giugno 1997 ha stabilito che *«per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale»*. Ne deriva che, ai sensi di tali norme, i buoni postali fruttiferi sono assoggettati alla ritenuta d'acconto o all'imposta sostitutiva, da applicarsi all'atto della capitalizzazione annuale degli interessi. Pertanto, nessuna somma ulteriore, rispetto a quanto già liquidato da [REDACTED] s.p.a. a titolo di riscossione dei buoni postali fruttiferi, è dovuta alla controparte.

1.1. – Il motivo è fondato, nel primo profilo che propone.

Ed invero, rimasta contumace [REDACTED] s.p.a. in primo grado, la stessa propone l'impugnazione in appello, proprio e specificamente per contestare i criteri e le modalità del calcolo della somma pretesa da controparte come ancora dovuta, in quanto frutto dell'unilaterale conteggio dell'attrice e come recepito, nella contumacia della convenuta, dal giudice di pace.

Risulta, allora, piuttosto sorprendente la decisione resa dal Tribunale, che ha ritenuto "non contestato" il calcolo del dovuto, come unilateralmente operato dall'attrice: non altro essendo, appunto, lo specifico contenuto dell'atto di impugnazione innanzi al Tribunale proposto.



L'unica prova dell'assunto a fondamento della pretesa attorea, di cui il Tribunale fa parola, è la predetta non contestazione, in applicazione errata dell'art. 115, primo comma, seconda parte, c.p.c.

È vero, infatti, che, ai sensi di tale disposizione, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della *relevatio ad onere probandi*, spettando al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (principio consolidato: Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680, Cass. 11 giugno 2014, n. 13217; sino es. a Cass. 26 febbraio 2026, n. 4379).

Tuttavia, il principio di non contestazione si fonda sul sistema di preclusioni del processo civile e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei *fatti*, mediante il contraddittorio delle parti, donde l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione (Cass. 15 ottobre 2014, n. 21847). Ciò perché il principio di non contestazione ha per oggetto solo i fatti storici, sottesi a domande ed eccezioni, non i documenti o le conclusioni ricostruttive concernenti la valutazione degli stessi, rispetto ai quali vi è semmai l'onere di eventuale disconoscimento o di proporre ove occorra querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. 5 marzo 2020, n. 6172; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744; Cass. 28 settembre 2016, n. 19181; Cass., 21 giugno 2016, n. 12748; Cass. 6 aprile 2016, n. 6606).

Nella specie, invece, da un lato non si trattava di circostanze in fatto, ma di un mero conteggio unilaterale di parte, onde l'art. 115 c.p.c. non era in discorso; dall'altro lato, il giudice, a fronte di un atto di appello specificamente volto proprio e solo – in quanto afferente la unica sua funzione processuale – a negare l'*an* e il *quantum* della pretesa di controparte in relazione ad un credito liquidato in contumacia in primo



grado, sulla base del calcolo unilaterale della parte attrice, ha in tal modo finito non per applicare il principio di non contestazione, ma per disconoscere radicalmente l'appello proposto, per continuare a fondarsi unicamente sul conteggio unilaterale di una parte.

Dunque, quando la posizione del soggetto, contro cui si avanzi una pretesa creditoria, non consiste nella singola confutazione di fatti dalla controparte allegati, ma addirittura nella prospettazione delle proprie difese e calcoli, a confutazione di un mero conteggio altrui, mediante l'atto di impugnazione proposto proprio e solo al fine di ottenere il ribaltamento della prima decisione in quanto fondata sul mero presupposto dell'altrui conteggio errato nei contenuti, si è fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 115, comma 1, seconda parte, c.p.c.

1.2. – Il motivo è fondato anche nel secondo profilo che propone.

Questa Corte ha, di recente, espresso l'orientamento favorevole a ritenere che la questione di diritto consistente nello stabilire se l'imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni postali fruttiferi sia fondata sul *criterio di cassa* – per cui il reddito di capitale diviene rilevante ai fini dell'imputazione al periodo di imposta quando viene percepito o pagato, quando cioè si verifica la movimentazione finanziaria in entrata o in uscita – o sul *criterio di competenza* – il quale dà rilievo al momento in cui matura il diritto di credito o sorge il debito, e vale normalmente per i redditi di impresa, in ragione del quale la ritenuta fiscale viene applicata anno per anno in ragione del maturare degli interessi – debba essere risolta in favore del criterio di competenza (Cass. 21 aprile 2026, n. 10462).

Dopo attento esame della normativa ed interpretazione corretta della stessa, si è osservato invero che l'art. 7 d.m. Tesoro 23 giugno 1997 è coerente con le disposizioni di legge (d.l. 19 settembre 1986, n. 556, conv. dalla l. 17 novembre 1986, n. 759; art. 26 d.P.R. 29.09.1973, n. 600; art. 3, comma 2, lett. *d*) ed *f*), ed 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n.



602; art. 2, comma 3, e 3, comma 9, d.lgs. 1° aprile 1996 n. 239; ed è stato poi emanato anche il d.m. 23.12.1998, n. 511, «*Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio*») e con i principi generali vigenti in materia: onde la ritenuta fiscale va applicata a ciascuna capitalizzazione annuale, che va pertanto effettuata al netto della ritenuta d'imposta.

Deve, dunque, essere ribadito il principio di diritto come segue:

«In tema di buoni fruttiferi postali, sulla base della normativa di riferimento, l'imposizione fiscale sui rendimenti dei medesimi avviene secondo il criterio di competenza, rilevando il momento in cui matura il diritto di credito».

3. – La sentenza impugnata è cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della pretesa attorea. Si compensano per intero le spese del giudizio, in ragione dell'affermazione dei detti principi in corso di causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della parte attrice. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.

Il Presidente

Mauro Di Marzio

